

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI ROMA  
OTTAVA SEZIONE CIVILE

In persona del giudice dott.ssa Paola D'Ovidio

Ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13203 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2006, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 20/10/2010

Tra

Te. S.p.A., con sede in Milano, Piazza (...), in persona dell'avv. Ma.Fe., in virtù dei poteri conferitile con procura a firma del dott. Ma.Tr. in data 1/6/05 per atto notar dott.ssa Ma.Be. di Milano (rep. 69301 e racc. n. 5511), elettivamente domiciliata in Roma, via (...), presso lo studio dell'avv. Mi.Ro. che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della seconda pagina della copia del ricorso per decreto ingiuntivo notificato;

Opponente

Casa di Spedizione di St.An. fu Lu. S.a.s., in persona dell'amministratore e legale rappresentante Gi.St., con sede in Sorrento via (...), elettivamente domiciliata in Roma, via (...), presso lo studio dell'avv. Ma.La. che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Da.Ac. giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo (n. 64262/05 R.G.);

Opposta

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 16/2/2006 e depositato, ai fini dell'iscrizione a ruolo, in data 23/2/2006, la Te. S.p.A. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 19499 emesso dal Presidente del Tribunale di Roma in data 12/11/2005, notificato in data 7/1/2006, con il quale le veniva ingiunto di pagare in favore della Casa di Spedizione St.An. fu Lu. S.a.s. la somma di Euro 47.679,64, oltre interessi legali ex artt. da 1 a 5 e segg. del d.lgs. 231/2002 a decorrere dal 21/4/2005 fino all'effettivo soddisfo e spese di procedura, a titolo di pagamento delle prestazioni di spedizione e stoccaggio di materiali di cui ai contratti prot. n. 4528 - 01 del 28/2/2002 e precedenti, nonché alle fatture nn. 934/97, 5/98, 5065/98, 310/99, 694/99, 49/00, 265/01, 1014/01, 161/02, 5009/02, 5010/02, 5014/02, 323/02, 331/02, 469/02, 473/02, 180/03 e alle note di debito nn. 02/02 e 03/02, recanti il complessivo importo di Euro 56.554,52, per le

quali la società Te. aveva effettuato solamente pagamenti parziali, restando debitrice dell'importo richiesto.

Deduceva l'opponente che l'unico contratto stipulato con la Casa di Spedizione St. era quello datato 28/2/2002, la cui durata era testualmente fissata dall'1/1/02 al 31/12/02 (art. 3 del contratto, prodotto dall'opponente come allegato n. 3), per cui dovevano ritenersi prive di giustificazione causale le pretese creditorie non ricadenti nel suddetto periodo e relative alle fatture nn. (...), per il complessivo importo di Euro 18.849,22.

Deduceva pertanto la nullità della domanda di ingiunzione per vizio insanabile dell'editio actionis, sia per carenza di titolo a sostegno della domanda di ingiunzione sia per indeterminatezza dell'oggetto della domanda (corrispettivi stabiliti dall'ingiungente in maniera unilaterale, in quanto il prezzario faceva parte del contratto mai sottoscritto dalla Te.) con conseguente impossibilità dell'esercizio del diritto di difesa.

Eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione dei diritti fatti valere, in applicazione del disposto dell'art. 2951 c.c. primo comma, secondo cui "si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto".

Nel merito, contestava da un lato la mancanza dei documenti di accompagnamento che - per contratto (art. 4 del contratto 28/2/2002) - lo spedizioniere avrebbe dovuto allegare alla fattura, in modo tale da garantire al committente il controllo su data e tipologia della prestazione eseguita nonché sulla conformità del prezzo richiesto a quello pattuito; dall'altro l'applicabilità della disciplina sul ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali (d.lgs. 231/2002), con il riconoscimento degli interessi nella misura (ivi prevista, in quanto - non essendo intercorso alcun contratto - non sarebbe soddisfatto nel caso di specie - il presupposto applicativo della "transazione commerciale" previsto dall'art. 2 del decreto.

Chiedeva quindi di dichiarare nullo o revocare il decreto ingiuntivo opposto, in via principale essendo maturata l'eccepita prescrizione dei crediti ingiunti, in subordine essendo inidonea la prova del credito vantato, in ulteriore subordine per mancanza di titolo delle pretese relative alle fatture nn. (...), del complessivo importo di Euro 18.849,22.

Si costituiva l'opposta, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto dell'opposizione, con l'integrale conferma del decreto ingiuntivo.

Riservato all'esito dell'udienza di trattazione ogni provvedimento sull'autorizzazione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, il Giudice istruttore ammetteva la prova per testimoni articolata dall'opposta delegando per l'assunzione il Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento.

All'esito della prova delegata il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 20/10/2010 le parti precisavano le conclusioni ed il giudice assegnava termini abbreviati di giorni trenta più venti per il deposito di comparse conclusionali e repliche, riservando alla scadenza la decisione.

Nella comparsa conclusionale l'opponente ha formulato istanza di rimessione in termini ex art. 153, secondo comma c.p.c., assumendo di essere incorsa in costituzione tardiva nel giudizio di opposizione - secondo quanto ritenuto dalla recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 19246 del 9/9/2010 - per causa ad essa non imputabile.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare deve essere vagliata la questione dell'improcedibilità dell'opposizione per tardività della costituzione dell'opponente, in quanto avvenuta oltre il quinto giorno dalla notifica dell'atto di opposizione (Cass. S.U. sentenza n. 19246 del 9/9/2010), sottesa all'istanza di rimessione in termini sottoposta a questo Giudice dall'opponente in sede di comparsa conclusionale.

L'art. 645, 2 co. c.p.c., prevede espressamente che "in seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà".

Come è noto, nell'interpretare tale norma la Corte di legittimità ha sempre ritenuto che la riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente fosse riconducibile alla scelta dello stesso opponente di assegnare all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello legale disposto dall'art. 163 bis c.p.c.

Secondo tale consolidato orientamento, dunque, laddove l'opponente avesse assegnato all'opposto un termine di comparizione pari o superiore a quello legale, così dimostrando di non essersi avvalso della "facoltà" concessagli dal citato art. 645 c.c. anche il termine per la sua costituzione rimaneva quello ordinario, ossia quello di dieci giorni dalla notifica alla controparte dell'opposizione ex art. 165 c.p.c., mentre nel caso in cui l'opponente avesse assegnato termini di comparizione inferiori a quelli legali, volontariamente o anche per un mero errore materiale, si sarebbe prodotto come effetto automatico anche il dimezzamento dei termini di costituzione da dieci a cinque giorni decorrenti dalla notifica all'opposto dell'atto di citazione (V. Cass. n. 3316/1998; Cass. n. 3752/2001; Cass. n. 16332/2002; Cass. n. 17915/2004; Cass. n. 11436/2009).

Ciò premesso, si osserva che nel caso in esame l'opponente ha assegnato alla controparte un termine di comparizione superiore a quello legale, essendo stata notificata l'opposizione al decreto ingiuntivo in data 16/2/2006 ed indicata l'udienza di comparizione per il 2/5/2006; inoltre, nella vocatio in jus di cui all'atto di citazione in opposizione, l'istante ha invitato controparte "a costituirsi ai sensi e nelle forme dell'art. 166 c.p.c.", vale a dire nel termine ordinario di venti giorni prima dell'udienza di comparizione.

Deve pertanto escludersi che nella fattispecie l'opponente abbia inteso avvalersi della facoltà di dimezzare i termini di costituzione di cui all'art. 645, 2 co. c.p.c. e conseguentemente, seguendo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra ricordato, la sua costituzione, effettuata il 23/2/2006, ossia nel termine di 10 giorni dalla notifica dell'opposizione, risulta certamente tempestiva ex art. 165 c.p.c.

L'opponente ha tuttavia proposto istanza di rimessione in termini per tardività della propria costituzione, in quanto successiva al quinto giorno dalla notifica dell'atto di citazione, facendo proprio il recentissimo orientamento

espresso dalla Corte di Cassazione, alla stregua del quale l'opponente, per il solo fatto di aver scelto di opporsi al decreto ingiuntivo, deve comunque osservare i termini dimezzati di costituzione, in quanto l'art. 645, 2 co. c.p.c. prevede la riduzione alla metà dei termini di comparizione con riferimento a tutte le opposizioni (v. S.U. n. 19246/2010).

L'iter logico argomentativo seguito dalla Corte per affermare l'inscindibile binomio "dimezzamento dei termini di comparizione = dimezzamento anche dei termini di costituzione" si fonda sulla esigenza di sollecita trattazione dell'opposizione, volta a verificare la fondatezza del provvedimento sommario concesso al creditore inaudita altera parte, nonché sulla stretta correlazione sussistente tra i termini a comparire e i termini di costituzione, ritenendo altresì ininfluenza il tenore dell'art. 645, 2 co. c.p.c., che nella formulazione attuale fa riferimento ai soli termini di comparizione (e non a quelli di costituzione), essendosi reso a suo tempo necessario tale intervento legislativo a seguito dell'introduzione del sistema di citazione ad udienza fissa.

Nel ragionamento della Corte, nonostante il silenzio del legislatore sul punto, non sussistono valide ragioni per disattendere la regola desumibile dall'art. 165, 1 co. c.p.c., che stabilisce un legame tra termini di comparizione e termini di costituzione proprio per assegnare coerenza ai procedimenti, quale quello monitorio, che richiedono pronta soluzione; stante tale stretto legame tra i due termini un espresso richiamo ai termini di costituzione inserito nell'art. 645 c.p.c., secondo la Corte, sarebbe stato del tutto superfluo.

Il Tribunale, tuttavia, non condivide tale orientamento, ritenendo invece che la previsione dell'art. 645, II comma, c.p.c., pur non attribuendo alcuna "facoltà" all'opponente, ma intendendo invece dimezzare sempre i termini di comparizione nei giudizi introdotti con citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (in ciò condividendo quanto affermato anche dalla citata sentenza delle Sezioni Unite n. 19246/2010), non determina mai la riduzione alla metà anche dei termini di costituzione (in ciò pervenendo, quindi, a conclusioni ermeneutiche opposte rispetto alla richiamata pronuncia delle S.U. della Cassazione).

Convince in tal senso, in primo luogo, il tenore letterale della norma, la quale è chiara ed inequivocabile laddove prevede il dimezzamento dei soli termini di comparizione e non di quelli di costituzione. In secondo luogo, non risulta esistente, nel sistema processuale, un principio generale di adeguamento dei termini di costituzione a quelli di comparizione, né un tale principio può essere desunto dal dettato dell'art. 165 c.p.c.: quest'ultima norma, infatti, così come quella di cui all'art. 166 c.p.c., si collega esclusivamente al provvedimento presidenziale di abbreviazione dei termini a comparire ex art. 163 bis c.p.c. che, tuttavia, fondandosi principalmente sull'istanza in tal senso dell'attore e su specifiche ragioni di urgenza da valutarsi caso per caso da parte dell'organo giudiziario, ha funzione e struttura ontologicamente diverse dalla riduzione di cui all'art. 645, 2 co. c.p.c., necessitata invece dall'esigenza acceleratoria propria del processo monitorio. La ratio e la natura differenti, nonché la considerazione che si tratta di norme processuali, non consentono un'estensione analogica della riduzione alla metà dei termini di costituzione ex artt. 165 - 166 c.p.c., prevista con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 163 bis c.p.c., anche al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.

Conclusivamente, ritiene il Tribunale che in caso di opposizioni a decreto ingiuntivo, a fronte di un termine di comparizione sempre "dimezzato" ex art. 645 c.p.c. (indipendentemente dal termine in concreto di volta in volta assegnato dall'opponente, posto che il legislatore indica il termine minimo ma non pone limiti alla concessione di un termine più ampio), il termine di costituzione dell'opponente, in assenza di espressa previsione, è sempre quello ordinario di dieci giorni (risultando così non condivisibile neppure il precedente e consolidato orientamento della Suprema Corte laddove riteneva passibile di riduzione alla metà anche il termine di costituzione, sia pure nelle sole ipotesi di concreta assegnazione all'opposto di un termine di comparizione inferiore a quello ordinario).

Tanto premesso, deve concludersi che non vi è luogo a provvedere sull'istanza di rimessione in termini, in quanto non ricorre nel caso di specie il presupposto del compimento di un'attività processuale (costituzione in giudizio) oltre il termine perentorio previsto dalla legge (art. 153, secondo comma c.p.c.).

Sempre in via preliminare, deve essere vagliata l'ulteriore questione, sollevata dall'opponente, della nullità della domanda processuale ex art. 164, quarto comma c.p.c., per difetto delle ragioni addotte a sostegno della stessa (mancando il contratto dal quale le prestazioni sono sorte) e indeterminatezza del suo oggetto (per determinazione "unilaterale" - in quanto priva di riferimento alle pattuizioni intervenute tra le parti - dei prezzi di cui l'ingiungente ha chiesto il pagamento).

Ora, a sostegno del ricorso l'ingiungente ha prodotto le fatture commerciali emesse in occasione dell'esecuzione delle prestazioni di spedizione, trasporto e facchinaggio per le quali ha richiesto i pagamenti; tali documenti - anche se sono privi di portata causale e contengono prezzi annotati dal solo creditore - costituiscono prova scritta sufficiente alla emanazione dell'ingiunzione di pagamento ex art. 634, secondo comma c.p.c., essendo, quello per ingiunzione, un procedimento a contraddittorio eventuale differito che ha nella fase di opposizione la sede di trattazione sul rapporto causale.

Ebbene, costituendosi tempestivamente nel giudizio di opposizione la Casa di Spedizione St. (attrice in senso sostanziale) ha rappresentato i rapporti contrattuali intercorsi con la Te. ed ha prodotto documentazione inerente a tali rapporti.

Sotto il profilo delle scadenze processuali il contraddittorio sul contenuto delle pretese fatte valere in giudizio (ragioni ed oggetto della domanda: editio actionis) è stato quindi pienamente rispettato, consentendo all'opponente di esercitare il proprio diritto di difesa.

Non è quindi ravvisabile la prospettata nullità.

L'esposizione dell'opponente, peraltro, non si limita a rilevare il vizio della domanda, ma adombra un difetto di titolo contrattuale (sia sotto il profilo causale che sotto quello della indeterminatezza dell'obbligazione di versamento del prezzo) che ridonda nell'esame del merito.

Senonchè, preliminarmente alla fondatezza della pretesa, è opportuno vagliare in via pregiudiziale l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente (pagg. 5 e 6 dell'atto di opposizione) con riferimento ai rapporti di spedizione e trasporto.

Giova premettere che non può essere applicata al caso di specie la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2 D.L. 82/1993, convertito nella L. 162/1993, per i rapporti soggetti al regime giuridico della tariffa a forcella, introdotto dal titolo terzo della L. 298/1974 (sul trasporto di merci su strada per conto terzi), in quanto - al di là di ogni altro profilo inerente ai rapporti intercorsi tra le parti - l'opposta non ha dimostrato di essere iscritta nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi (si evince invece dalla documentazione in atti la sola iscrizione all'albo degli spedizionieri di Napoli al n. 333 dal 30/12/1993: cf. contratto 28/2/2002, n. 2 del foliaro atti e documenti dell'opposta, vol. I) e di avere ottenuto l'autorizzazione prescritta per l'esercizio di tale attività, la cui prova - trattandosi di presupposti per l'applicabilità della disciplina speciale della tariffa obbligatoria a forcella (artt. 41 e 50 della L. 298/1974) - grava, secondo i principi generali (art. 2697 c.c.), sulla parte che intende avvalersi del regime invocato (cf. Cass. Sezione terza civ., sentenza n. 16393 del 14/7/2009, Rv. 609268).

Deve quindi applicarsi ai rapporti intercorsi tra le parti la disciplina della prescrizione annuale prevista in materia di spedizione e trasporto dall'art. 2951 c.c.

L'opposta ha asserito di avere interrotto la prescrizione con numerose successive lettere di sollecito inviate all'indirizzo della debitrice.

La debitrice ha sostenuto la tardività delle difese spiegate dalla Casa di Spedizioni St., che non ha fatto valere nella prima difesa utile e nel rispetto delle preclusioni processuali l'interruzione della prescrizione.

Il rilievo deve essere disatteso, in quanto quella di interruzione della prescrizione non è eccezione in senso stretto e può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, purché sulla base di allegazioni e produzioni documentali ritualmente transitate nel processo.

Nel caso di specie, risulta dalle prime difese e dalla documentazione tempestivamente versata in atti che la creditrice ha effettivamente sollecitato il pagamento degli importi ingiunti con lettere raccomandate in date 23/3/1998, 20/3/1999, 5/6/2000, 21/4/2001, 3/5/2002, 18/6/2002, 18/2/2003, 13/12/2004, 21/4/2005 di cui ha prodotto la ricevuta di spedizione (cf. voll. I e II del fascicolo dell'opposta). Altre lettere prodotte in atti non risultano invece spedite, e quindi non può tenersene conto sotto il profilo della richiesta di adempimento rivolta alla debitrice.

Ora, questo giudice ritiene che costituisca atto idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2943, ultimo comma c.c. la richiesta di adempimento inviata per raccomandata e la cui spedizione è provata dalla ricevuta rilasciata dall'ufficiale postale al momento della ricezione del plico, in quanto "i particolari doveri di consegna a carico del servizio postale ne fanno presumere l'arrivo al debitore, pur in assenza della ricevuta di ritorno" (Cass. Sez. lavoro, sentenza n. 10849 dell'11/5/2006, Rv. 589781).

Senonché la debitrice ha contestato sia la precisa individuabilità del termine di decorrenza della prescrizione sia la ricezione delle raccomandate, e richiesto all'opposta di dimostrare l'avvenuta ricezione (cf. atto di opposizione, pag. 6), comprovata per le sole raccomandate 3/5/2002 (ricevuta il 7/5/2002), 13/12/2004 (ricevuta il 29/12/2004) e 21/4/2005 (ricevuta il 3/5/2005) da avviso di ricevimento versato in atti.

Peraltro, risulta dalle stesse raccomandate in atti che la richiesta di pagamento, destinata di volta in volta a sedi diverse della Te., è stata solo da ultimo (raccomandata del 21/4/2005) indirizzata alla sede legale di Milano, piazza (...).

Tale elemento corrobora l'asserita mancanza di ricezione delle richieste di adempimento, che la società creditrice avrebbe dovuto provvedere a confutare.

L'opposta non ha invece assolto all'onere di provare l'avvenuta ricezione delle raccomandate, che grava sul mittente per effetto della contestazione della ricezione (cf. Cass. sentenza 10849/2006, già cit.).

Peraltro, se pure l'opposta avesse provato l'avvenuta ricezione delle lettere di messa in mora, si sarebbe dovuta ritenere la prescrizione comunque maturata - pure senza considerare precedenti atti di interruzione, pure inefficaci - nel periodo, superiore all'anno, intercorso tra la raccomandata del 18/2/2003 e quella del 13/12/2004.

Pertanto la successiva raccomandata del 21/4/2005, regolarmente pervenuta alla sede legale della Te. il 3/5/2005, non avrebbe evitato il maturarsi della prescrizione, il cui termine era già definitivamente spirato il 18/2/2004 per tutti i crediti di spedizione e trasporto vantati dall'opposta ad eccezione di quello relativo alla fattura n. (...), comunque prescritto al momento della ricezione della raccomandata del 21/4/2005.

Quanto accertato non risulta peraltro scalfito da alcun atto o comportamento avente effetto di riconoscimento del diritto ai sensi dell'art. 2944 c.c.

Tanto premesso, devono dichiararsi presenti i crediti registrati nelle fatture nn. (...), con la puntualizzazione - per quanto concerne i crediti relativi alle fatture nn. (...) - che, sebbene le prestazioni descritte in fattura abbiano ad oggetto la movimentazione di merci ("utilizzo ns. personale ed automezzi con gru per operazioni di carico e/o scarico materiali telefonici"), dalla documentazione allegata si evince la prevalenza della prestazione di trasporto dalla natura dell'attività espletata (da Genova a Catanzaro: fattura n. (...), doc. 24 e suballegato; da Bari a Napoli: fattura n. (...), doc. 31 e suballegati).

Una diversa valutazione deve essere condotta con riferimento alle prestazioni di facchinaggio relative alle fatture nn. (...) (e relativa nota di debito n. (...)), (...) (e relativa nota di debito n. (...)), (...).

Giova evidenziare che le prestazioni relative alla fattura n. (...) (del 9/7/08, attività prestata su buono d'ordine n. (...) del 5/5/98: doc. 18) sono state effettuate a seguito della proposta di contratto di facchinaggio formulata dalla Te. il 26/3/98 (con durata 1/3/98 - 31/7/98: cf. doc. 6, poi prorogata al 31/3/2000: cf. doc. 7).

Ora, poiché la proposta contrattuale prevedeva per l'accettazione una determinata forma ("lettera recante la trascrizione integrale della presente (proposta) da Voi sottoscritta in ogni sua pagina in segno di completa accettazione, da recapitare a: Te. S.p.A. - ASL/SLG - SSL - Via (...) - 00196 Roma), il contratto dovrebbe considerarsi non concluso, non essendo pervenuta alcuna accettazione al proponente da parte della Ca.

Senonché, come si evince dalla stessa fattura e risulta incontestato in sede sia giudiziale che stragiudiziale: - la prestazione è stata eseguita sulla base del "buono d'ordine n. (...)" proveniente dalla Te. (cf. doc. 18); - risulta dalla documentazione in atti (estratto autentico del registro fatture vendite della Casa di Spedizioni: doc. 4) e non è stato contestato dall'opponente che nella stessa epoca la creditrice ha emesso numerosissime fatture per prestazioni rese alla stessa Te., gli importi delle quali devono ritenersi, in quanto esclusi dalle pretese fatte valere nel presente giudizio e nel silenzio della creditrice su eventuali ulteriori pendenze tra le parti, tutti regolarmente pagati; - con lettera del 23/6/99 la Te. ha espressamente prorogato il contratto di cui alla proposta del 26/3/98, con parziale rinegoziazione delle condizioni (cf. art. 4, Valore contrattuale), così riconoscendo la sussistenza di un contratto in corso.

Ebbene, i rapporti intercorsi tra le parti, per come accertati nel giudizio, inducono ad interpretare il contegno tenuto dalla proponente Te. come rinuncia alla forma richiesta per la conclusione del contratto, in quanto - dovendo intendersi la regola prevista dall'art. 1326, quarto comma c.c. come posta nell'interesse del proponente - è decisiva sul punto la volontà dallo stesso espressa per dichiarazione o fatti concludenti (cf. Cass. 8 giugno 1962, n. 1416; 26 maggio 1965, n. 1064).

Ne consegue che il contratto relativo alle prestazioni descritte nella fattura n. (...) del (...) deve ritenersi concluso al di fuori dello schema formale prospettato dalla proposta formulata in data 26/3/98.

Passando al vaglio delle ulteriori fatture n. (...), deve rilevarsi che esse concernono prestazioni riferite al "contratto n. (...) del 12/12/2000", che pure prevedeva, in punto di forma contrattuale, lo scambio di lettere con la trascrizione integrale del contenuto proposto dalla Te. (cf. penultimo capoverso della proposta: doc. 9).

Ora, emerge incontrovertibilmente dalle risultanze processuali che: - per tale contratto la Te. aveva proposto testualmente la durata 1/1/2001 - 31/12/2001 (art. 2, doc. 9); - nel corso del 2001 e fino a tutto il mese di luglio del 2002 la Casa di Spedizioni St. ha emesso in favore della Te. numerosissime fatture (cf., estratto autentico del registro fatture vendite dell'opposta: doc. 4); - i crediti di cui alle fatture prodotte a sostegno del ricorso monitorio rappresentano una piccola quota di quelli, non contestati, maturati nei confronti di Te. in relazione a prestazioni regolarmente accettate nel corso del 2002; - la proposta contrattuale della Te. prevedeva che "qualsiasi modificazione, aggiunta o deroga sia al presente atto che a quelli in esso richiamati deve risultare da comunicazione scritta ed accettata dalla controparte" (art. 23 della proposta di contratto di facchinaggio in data 12/12/2000: doc. 9): tale clausola deve intendersi riferita anche ad eventuali proroghe, in quanto modificative del contenuto contrattuale.

Ebbene, qui richiamando quanto già esposto in relazione alla proposta contrattuale del 26/3/98, le risultanze istruttorie inducono a concludere non solo per la rinuncia alla forma scritta dell'accettazione, e quindi per l'avvenuta conclusione del contratto - anche in questo caso - al di fuori dello schema formale prospettato dalla proposta; ma anche per la proroga del contratto scaduto il 31/12/2001 e rinnovato dalle parti per fatti concludenti.



Come si evince dal concreto atteggiarsi dei rapporti tra le stesse intercorsi, difatti, la Te. ha rinunciato alla forma scritta con riferimento sia alla conclusione del contratto sia a quelle variazioni del contenuto contrattuale che - simmetricamente a quanto previsto per l'accettazione - dovevano essere trasfuse in uno scritto ed espressamente accettate (così come la proposta) dall'altra parte.

Per tutto quanto esposto, le prestazioni di facchinaggio descritte nelle fatture prodotte non possono essere ritenute "senza titolo", ma effettuate in adempimento di contratti conclusi dalle parti in causa.

Tanto premesso in punto di risultanze documentali, deve procedersi al vaglio dell'espletata prova testimoniale.

Vanno preliminarmente disattesi sia l'eccezione di incapacità a testimoniare del testimone St.Gi. sia il rilievo di inattendibilità dei testimoni Ge.Re., Gu.Fr. e Sa.Nu. e dello stesso St.Gi., mossi dall'opponente.

Quanto all'eccezione di incapacità a testimoniare, l'art. 246 c.p.c. individua come causa di detta incapacità "l'interesse a proporre la domanda e a contraddirvi previsto dall'art. 100 c.p.c." (Cass. Sezione terza civ., sentenza n. 10382 del 17 luglio 2002), e cioè solo "l'interesse giuridico, personale e concreto che comporterebbe, in ipotesi, la legittimazione del teste alla proposizione dell'azione ovvero all'intervento o alla chiamata in causa" (Cass. Sezione terza civ., sentenza del 20 gennaio 2006, n. 1101, Rv. 536907): è evidente che le qualità, riferibili al teste, di fratello del rappresentante egale della Casa di Spedizioni St. e di dipendente della stessa non potrebbero legittimare affatto la facoltà di agire, contraddire o intervenire per far valere le posizioni sostanziali dedotte nel giudizio.

Neppure possono ritenersi inattendibili i testi sentiti, per i rapporti di parentela intercorrenti con il legale rappresentante della Casa di Spedizioni St. (quanto a St.Gi.) e di lavoro dipendente (quanto agli altri testi) intercorrenti con la Società opposta, in quanto "la valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare", laddove esse operano su piani diversi in quanto l'attendibilità "afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazioni, le possibili contraddizioni ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite; V. Cass. civ., Sezione lav., sentenza del 21 agosto 2004, n. 16529: nella specie, la S.C. ha ritenuto inadeguata la motivazione di inattendibilità delle deposizioni dei testi fondata solo sulla circostanza che essi erano "legati da rapporto di lavoro dipendente con la società appellante" ed ha sul punto cassato la decisione impugnata.

Si deve invece evidenziare che il complesso delle risultanze istruttorie consente di esprimere un giudizio di piena (attendibilità dei testi, le cui dichiarazioni hanno confermato le numerose prestazioni di facchinaggio rese dall'opposta alla Te. (e già in precedenza alla SIP), siccome descritte nelle fatture, proposte nelle dichiarazioni contrattuali e risultanti dai registri contabili esibiti in giudizio.

In particolare, i testi Ge.Re. e Gu.Fr. hanno dichiarato che la Società St. forniva tra l'altro alla Te. squadre di lavoratori per il carico e lo scarico di merci in tutta Italia (con particolare riferimento alle regioni Basilicata, Puglia e Campania: teste Ge.); il teste Gu.Na. ha affermato che "nei magazzini i facchini della società St. si occupavano materialmente di caricare i camion che poi partivano per le varie destinazioni"; il teste St. ha puntualizzato che in alcuni casi "la Te. richiedeva solo prestazioni di facchinaggio che comprendevano anche la messa a disposizione di un automezzo" di proprietà della ditta St., e che "si trattava di automezzi particolari per consentire il carico e lo scarico di merci attraverso pedane mobili" ed il teste Gu.Fr. ha a sua volta puntualizzato che i facchini forniti dalla St. erano utilizzati anche "per liberare uffici e trasportarne il mobilio presso altri locali oppure per spostare cabine telefoniche".

I testi Gu.Na., Ge.Re. e Gu.Fr. hanno riconosciuto nei documenti allegati alle fatture loro mostrate durante l'audizione testimoniale le sottoscrizioni di alcuni colleghi di lavoro, dipendenti della Società St., impegnati nelle attività descritte nei documenti contabili.

All'esito della prova testimoniale, quindi, risulta accertato che le prestazioni di cui alle fatture (...) sono state eseguite.

In quanto non contestate, tali prestazioni devono anche ritenersi accettate e pertanto esattamente adempiute.

Deve inoltre ritenersi accertata la spettanza delle somme risultanti dalle note di debito nn. (...) e rispettivamente riferite alle prestazioni descritte nelle fatture nn. (...), in quanto non assoggettate a seria contestazione.

Ne consegue che la Te. S.p.A. è debitrice nei confronti della Casa di Spedizioni St. fu Lu. S.a.s. per il complessivo importo di Euro 25.652,89 (Euro 4.421,53, controvalore di Lire 8.561.280, in fattura n. (...) + Euro 4.596,48 in fattura n. (...) + Euro 1.532,16 in nota di debito n. (...) relativa alla fattura n. (...) + Euro 5.690,88 in fattura n. (...) + Euro 2.517,12 in nota di debito n. (...) relativa alla fattura n. (...) + Euro 6.894,72 in fattura n. (...)).

Tale importo deve essere aumentato degli interessi moratori al saggio legale a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, che - come si ricava da quanto annotato a pie' delle singole fatture - coincide con il centoventesimo giorno dall'emissione della fattura stessa.

Non possono essere infatti riconosciuti gli interessi di mora nella misura prevista dal d. lgs. 231/2002, come richiesti e concessi con il decreto ingiuntivo, in quanto applicabili ai soli contratti conclusi a partire dall'8 agosto 2002 (art. 11 stesso decreto).

In considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione si ritiene equo compensare le spese di causa nella misura del 50%, per cui il solo ulteriore 50% è posto a carico della parte opponente.

P.Q .M.

Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- revoca il decreto ingiuntivo n. 19499/05 emesso dal Presidente del Tribunale di Roma in data 12/11/2005;

- accerta che l'opponente Te. S.p.A. è tenuto a versare alla Casa di Spedizioni St. fu Lu. S.a.s. la somma complessiva di Euro 25.652,89 risultante dalla somma degli importi riportati nelle fatture nn. (...) e nelle note di debito nn. (...) (relativa alla fattura n. (...)) e (...) (relativa alla fattura n. (...)), oltre gli interessi di mora al saggio legale a partire dal centovesimo giorno successivo all'emissione di ciascuna fattura;

- compensa nella misura del 50% tra le parti le spese di lite, che liquida per il restante 50% nella misura di E. 100,00 per esborsi, Euro 800,00 per diritti ed Euro 1.800,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge, ponendone il pagamento a carico dell'opponente Te. S.p.A.

Così deciso in Roma il 13 gennaio 2011.

Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2011.

III CASO.it